

# ADEGUAMENTO STATUTI ASD E SSD

3 APRILE 2024

# Premessa

- La riforma degli enti sportivi dilettantistici, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, modificata in parte dal c.d. *correttivo* (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), è stata recentemente ritoccata dal c.d. *correttivo bis*, il d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023. Quest'ultimo provvedimento, entrato in vigore il 5 settembre 2023, impone a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (d'ora in avanti anche ASD) e società sportive dilettantistiche (d'ora in avanti anche SSD) di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi. La difformità degli statuti di tali enti ai requisiti imposti dalla riforma dello sport, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti che omettano entro il termine del 30 giugno 2024 di effettuare il predetto adeguamento, comporta la cancellazione d'ufficio dal medesimo registro (così ora l'art. 7, co. 1 – quater, d.lgs. 36/2021).

# Contenuto obbligatorio dello statuto in base alle nuove disposizioni

Nell'ambito dei requisiti necessari per l'acquisto della qualifica di ente sportivo dilettantistico, la norma di partenza è senz'altro l'art. 7, d.lgs. 36/2021, intitolato per l'appunto "Atto costitutivo e statuto", nel quale si rinviene l'elenco degli elementi necessari per la loro formazione. Detta norma esordisce con la specificazione che le <<società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto>>, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello *statuto* devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 36/2021;

# Contenuto obbligatorio dello statuto in base alle nuove disposizioni

- e) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma per la quale si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

# Confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina e quelli imposti dalle nuove disposizioni del D. Lgs. 36/2021

Da un primo confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina (l'art. 90, co. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289) e quelli imposti dalle nuove disposizioni del d.lgs. 36/2021, emerge la necessità di un "aggiornamento" dello statuto quanto meno per:

1) ***l'oggetto sociale***. Occorre considerare che, in base all'art. 7, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2021, lo statuto deve espressamente prevedere un "*oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*". Dal punto di vista redazionale si suggerisce di riprodurre nello statuto l'esatta formulazione legislativa (quella appena riportata in corsivo), per poi specificare, con ulteriori indicazioni di dettaglio, le diverse attività sportive rientranti comunque nella definizione (di carattere generale) fornita dalla legge; va pure specificato che dovranno trattarsi di attività rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP o tra quelle delle quali il Dipartimento per lo Sport ha verificato la natura sportiva includendole in apposito elenco (art. 5, comma 1 Dlgs 39/2021).

# Confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina e quelli imposti dalle nuove disposizione del D. Lgs. 36/2021

2) ***l'assenza di fini di lucro***, in conformità alla nuova accezione dell'art. 8 d.lgs. 36/2021. In proposito occorre distinguere tra associazioni e società di capitali. Per le prime è sufficiente l'espressa esclusione dello scopo lucrativo, così come imposto dai primi due commi dell'art. 8, d.lgs. 36/2021. Per le seconde, invece, la questione è più complessa in quanto la nuova disciplina, come accennato, consente ora alle SSD di distribuire utili, seppur in misura limitata, mentre la disciplina tributaria, non riformata, continua a vietare qualunque forma di remunerazione del capitale investito in tali società. In considerazione della complessità del tema se ne rinvia la trattazione al successivo paragrafo.

# Confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina e quelli imposti dalle nuove disposizione del D. Lgs. 36/2021

3) la ***possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali*** diverse da quelle principali così come richiesto dall'art. 9 d.lgs. 36/2021 (laddove l'ente intenda esercitare dette attività)

# Confronto tra i requisiti previsti dalla previgente disciplina e quelli imposti dalle nuove disposizione del D. Lgs. 36/2021

4) la **ridefinizione della clausola sulla incompatibilità degli amministratori**, visto che l'art. 11, d.lgs. 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire "*qualsiasi carica*" in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Occorre evidenziare che l'incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici è ora confinata nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, laddove nel sistema previgente dell'art. 90, co.18, della legge 289/2002, era stabilita "nell'ambito della medesima disciplina". Da questo punto di vista la sfera del regime dell'incompatibilità risulta ancora una volta "ampliata", dato che agli amministratori di enti sportivi dilettantistici affiliati a Federazioni sportive o DSA ovvero a EPS, che includono al loro interno più di una disciplina sportiva, non sarebbe consentito ricoprire contemporaneamente cariche nelle diverse discipline sportive appartenenti alla medesima federazione DSA o EPS. Così, ad esempio, un amministratore di un ente sportivo avente ad oggetto la pratica della pesca sportiva non può ricoprire cariche in altro ente sportivo avente ad oggetto l'esercizio di attività subacquee e di nuoto pinnato, visto che nella *Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato* sono ricompresi i due settori sportivi della Pesca di Superficie e delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Altri esempi di federazioni con pluralità di discipline sportive sono pure la Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, oppure ancora la *FEDERKOMBAT*, ossia la *Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo*.

Le conseguenze per l'inosservanza del termine di adeguamento degli statuti.

L'art. 7, co. *1-quater*, d.lgs. 36/2021, così come riformulato dal decreto *correttivo bis* (d.lgs. 120/2023), chiarisce ora che la mancata conformità dello statuto degli enti sportivi dilettantistici alle nuove disposizioni normative, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD e, per gli enti *“già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso”*.

# Conclusioni

Nella riforma dello sport manca una norma agevolativa per gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici preesistenti: non sono previste maggioranze ridotte per l'approvazione delle modifiche necessarie all'adeguamento degli statuti, mentre va segnalato, ad opera del recente d. lgs. 120/2023, l'inserimento del co. 2-bis, nell'art. 12, d. lgs. 36/2021, mediante il quale è stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta di registro per *“le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024 ... se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto”*. Di conseguenza gli enti sportivi dilettantistici che intendono procedere all'adeguamento degli statuti potranno godere di tale beneficio fiscale, ma dovranno adottare tale decisione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge o dallo statuto vigente. Preme rilevare che nei casi di accentuato assenteismo assembleare, oppure laddove si registrasse un forte dissidio tra gli associati o tra i soci, l'assunzione della deliberazione di adeguamento statutario potrebbe risultare problematica e in alcuni casi addirittura impraticabile, con il rischio per tali enti di subire la procedura di cancellazione dal RNASD. La sopravvivenza di un ente sportivo dilettantistico, nelle ipotesi sopra indicate, verrebbe quindi a dipendere dal comportamento di una sparuta minoranza di soci o di associati che, in mancanza di semplificazioni per l'approvazione delle modifiche, sarebbe in grado di ostacolare o, peggio, impedire il procedimento di adeguamento degli statuti alle nuove norme.